

Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID

(del 26 gennaio 2021)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 7 ottobre 2020 n. 7906 del Consiglio di Stato,

decreta:

Scopo e natura della prestazione

Art. 1 ¹Il presente decreto legislativo disciplina il diritto alla prestazione ponte COVID.

²La prestazione intende sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali.

³La prestazione ha carattere straordinario e temporaneo.

Unità di riferimento

Art. 2 L'unità di riferimento è costituita da tutte le persone che compongono l'economia domestica.

Condizioni materiali

Art. 3 Il diritto è dato se:

- a) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
- b) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono stati domiciliati ed effettivamente dimoranti nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;
- c) il richiedente è dipendente oppure indipendente e non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento;
- d) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all'AVS/AI rispettivamente non beneficiano di ogni genere di indennità ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
- e) il reddito da lavoro lordo del richiedente è inferiore rispetto a quello del mese di febbraio 2020. Per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l'importo del fatturato;
- f) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all'art. 4.

Condizioni economiche

Art. 4 ¹Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento è inferiore a:

- a) 17'000 franchi se l'unità di riferimento è composta da 1 persona;
- b) 25'000 franchi se l'unità di riferimento è composta da 2 persone;
- c) 30'000 franchi se l'unità di riferimento è composta da 3 persone;
- d) 35'000 franchi se l'unità di riferimento è composta da 4 persone;
- e) 40'000 franchi se l'unità di riferimento è composta da 5 persone;
- f) 4'000 franchi per ogni persona supplementare dell'unità di riferimento.

²Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta. Per la sostanza immobiliare è applicabile l'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

³Quali redditi computabili si considerano:

- a) il reddito lordo da lavoro;
- b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;
- c) al reddito è aggiunta la sostanza netta (senza considerare un'eventuale sostanza netta dell'abitazione primaria), dedotti 20'000 franchi per ogni persona che compone l'unità di riferimento.

⁴Sono riconosciute le seguenti spese:

- a) gli oneri sociali dovuti;
- b) la spesa per l'alloggio (pigione e spese accessorie mensili);
- c) i premi per l'assicurazione contro le malattie;
- d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.

Organo di esecuzione e procedura

Art. 5 ¹La persona che rivendica la prestazione presenta mensilmente una richiesta scritta al suo Comune di domicilio. Il Comune si pronuncia sulla richiesta mediante decisione.

²Il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono tenuti a collaborare all'accertamento della situazione e a fornire la documentazione richiesta.

³La prestazione è versata al richiedente su conto postale o bancario.

Importo massimo e durata massima

Art. 6 ¹L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 1'000 franchi al mese per il primo componente dell'unità di riferimento e 500 franchi al mese per ogni ulteriore componente.

²La prestazione, a carattere mensile, può essere concessa al massimo tre volte nel periodo di durata del presente decreto legislativo.

Imposizione fiscale

Art. 7 La prestazione di fabbisogno non è soggetta all'imposta sul reddito.

Finanziamento

Art. 8 ¹La prestazione è finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune. Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico.

²Il Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa trimestralmente l'anticipo effettuato dal Comune.

Vigilanza

Art. 9 I competenti organi comunali vigilano sulla corretta applicazione del presente decreto legislativo.

Restituzione

Art. 10 ¹La prestazione indebitamente percepita deve essere restituita se il beneficiario:

- a) ha ottenuto la prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete;
- b) ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave.

²Il diritto di esigere la restituzione è perentorio un anno dopo che il Comune ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

³La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ottenuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

Rimedi giuridici

Art. 11 ¹Il richiedente e ogni membro dell'unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall'intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

²Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

³È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).

Diritto suppletorio

Art. 12 Per quanto non disposto nel presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) e del relativo regolamento.

Entrata in vigore

Art. 13 ¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.¹

³Il presente decreto legislativo decade quattro mesi dopo l'entrata in vigore.

Pubblicato nel BU **2021**, 66.

¹ Entrata in vigore: 1 marzo 2021 - BU 2021, 66.